

Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-PN - DIREZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-PN**

Oggetto: **ATTI PRIVATI - CONSEGNA ORIGINALI ATTO N. 1312/3/2022
REGISTRATO IL 10/05/2022**

Classificazione:

Mittente: **CORO BRIGATA ALPINA JULIA**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0067261**

Data: **22/06/2022 08:51:12**

Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT PORDENONE - DP
PORDENONE**



IL FUNZIONARIO
Fabio SANTIN



Associazione Coro Brigata Alpina Julia congedati



ASSEMBLEA STRAORDINARIA Associazione coro Brigata Alpina Julia congedati martedì 12 aprile - ore 21.00

È convocata, per il giorno lunedì 12 aprile 2022 in seconda convocazione alle ore 21.00 sulla piattaforma Zoom, luogo identificato presso la sede del Presidente, Verona, una Assemblea straordinaria dell'Associazione Coro Brigata Alpina Julia congedati, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno:

1. Approvazione delle modifiche allo statuto e del nuovo regolamento integrativo
2. Varie ed eventuali

Dopo saluti di benvenuto, alle ore 21.15 alla presenza digitale di diciannove (19) soci inizia l'Assemblea straordinaria. Modera la riunione il Presidente Andrea Tomiozzo, il quale invita a verbalizzare il Segretario Gabriele Maggioni.

1. Approvazione delle modifiche allo statuto e del nuovo regolamento integrativo

Tomiozzo, nel ringraziare tutti i partecipanti all'assemblea, procede con un breve riepilogo dei fatti che hanno portato la nostra associazione a dotarsi di un nuovo statuto, ovvero per rispondere alle nuove norme governative in materia di Terzo Settore e iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

Con l'occasione è stato redatto un ulteriore documento, il Regolamento interno, che va a recepire in forma scritta modus operandi e pratiche operative interne all'associazione già consolidate da tempo.

Come previsto dal nostro attuale statuto, la votazione assembleare è stata aperta in via telematica per trenta (30) giorni, dal 12 marzo scorso alle ore 18.00 del 12 aprile 2022 a tutti i soci aventi diritto, 404 persone.

Nella tabella qui sotto è riproposta la votazione integrale, i cui numeri sono:

- 404 aventi diritto al voto
- 130 soci hanno esercitato il loro diritto di voto
- 122 voti positivi (pari al 93,84%)
- 2 voti negativi
- 6 astenuti

Come si evince dai risultati la votazione è valida ed ha superato il quorum per l'approvazione del nuovo statuto, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sostituendo.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti l'eventuale presenza di dubbi, domande od obiezioni. Nessun presente ha nulla da aggiungere, pertanto viene ratificata dall'assemblea la votazione e vengono approvate le modifiche allo statuto e l'adozione del nuovo regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo si farà carico nel minor tempo possibile di inoltrare agli uffici competenti la documentazione necessaria all'iscrizione della nostra associazione al Registro Unico Nazionale e completare l'iter burocratico.

Il nuovo statuto (ALLEGATO A) e il nuovo regolamento interno (ALLEGATO B) vengono allegati al presente verbale.

Il Presidente informa l'assemblea che la durata del mandato consiliare differisce nei due statuti, 5 anni per quello in essere fino ad oggi, tre anni per quello appena entrato in vigore. Sentito il parere di professionisti consulenti esterni all'associazione, in seno alla continuità, l'attuale Consiglio Direttivo resterà in carica per il quinquennio 2021-2026



Associazione coro Brigata Alpina Julia congedati



come da precedente votazione. La durata del mandato triennale entrerà ufficialmente in vigore con le prossime votazioni.

Risultati

Numero di record in questa query:	130
Record totali nell'indagine:	130
Percentuale del totale:	100.00%

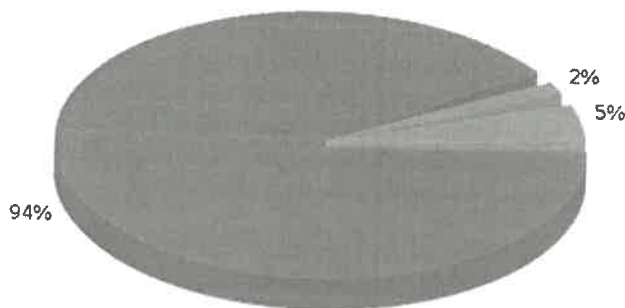
Sfoggia

Campo riassunto per Approvazione

Approvi le modifiche dello statuto e l'adozione del nuovo regolamento integrativo?

Risposta	Conta	Percentuale
Si (Y)	122	93.85%
NO (N)	2	1.54%
Non so	6	4.62%
Not completed or Not displayed	0	0.00%

- Si (122)
- NO (2)
- Non so (6)



votazioni telematiche modifiche statuarie (12 marzo 2022 – 12 aprile 2022)

2. Varie ed eventuali

2.1 Relazione morale del Presidente anno 2021

Il Presidente procede con la lettura della relazione morale sulle attività associative svolte dal suo insediamento. (la relazione viene allegata al presente verbale, ALLEGATO C). A margine della lettura della relazione morale, il dialogo viene aperto ai partecipanti con particolare attenzione al tema del cantare, della voglia di ritrovarsi, del creare delle occasioni dopo anni difficili di silenzio dovuti alla pandemia. Riprendendo le parole del Presidente, **Tiso** ribadisce l'importanza di trovarsi per riprendere a cantare a prescindere se l'occasione sia ufficiale o meno.

2.2 Cividale del Friuli 2024

Turcutti si sta adoperando per portare il coro BAJc a Cividale del Friuli nel 2024 in quanto la locale sezione ANA festeggerà il 70° anniversario. Una vetrina importante e "di casa" per il coro BAJc. Tutti i presenti accolgono felicemente la proposta che si svilupperà nei prossimi mesi.



Associazione coro Brigata Alpina Julia congedati

2.3 Estate in Marmolada

Cabrio riporta la possibilità di un evento estivo, pro bono aperto alle famiglie, un'occasione per stare assieme e cantare in montagna, da realizzarsi a Rocca Pietore (BL) ai piedi della Marmolada; un concerto in paese il sabato, con la benedizione del Sindaco Andrea de Bernardin, ed una salita alla cima della montagna con la funivia comprensiva di visita al locale museo la domenica. Se l'evento si svolgesse nell'anno corrente, il periodo migliore corrisponderebbe al mese di luglio, anche se ci sono da considerare altri impegni concomitanti quali l'adunata del Triveneto ad Asiago come fa notare **Bozzer**, sia la difficoltà non di poco conto di coinvolgere i coristi in un periodo così delicato.

2.4 Nuovo canale per la comunicazione associativa

In seno ad un miglioramento dell'infrastruttura comunicativa della nostra associazione, al momento troppo frammentata, **Tomiozzo** anticipa ai soci presenti il prossimo passaggio ad una nuova piattaforma, la quale permetterà ai soci di integrare le varie attività che ora si svolgono su più canali (forum, Whatsapp, mail, ecc). **Possamai** si dice fiducioso nell'utilizzo da parte dei soci e testimonia la semplicità d'uso per i nostri scopi.

Avendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 22.15 si chiude l'Assemblea straordinaria dell'Associazione coro Brigata Alpina Julia congedati

Il Presidente
Andrea Tomiozzo

Il Segretario
Gabriele Maggioni

atto registrato a Pordenone il 10/05/2022
al n° 1312 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1





Coro Brigata Alpina Julia congedati APS

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 19/05/2022 al
n° 1312 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € 1

"CORO BRIGATA ALPINA JULIA CONGEDATI" APS

STATUTO ASSOCIATIVO



INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI	
ART 1. Regolamento	p. 3
ART 2. Scopo associativo	p. 3
TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO	
ART 3. Norme sull'ordinamento interno	p. 4
ART 4. Associati: tipologia	p. 4
ART 5. Associati: procedura di ammissione	p. 5
ART 6. Associati: diritti e doveri	p. 5
ART 7. Associati: cause di cessazione del rapporto associativo	p. 6
TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO	
ART 8. Volontari e attività di volontariato	p. 6
ART 9. Volontari e persone retribuite	p. 7
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI	
ART 10. Organi dell'associazione	p. 7
ART 11. Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	p. 7
ART 12. Assemblea ordinaria: competenze e quorum	p. 8
ART 13. Assemblea straordinaria: competenze e quorum	p. 9
ART 14. Assemblea degli associati: regole di voto	p. 9
ART 15. Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	p. 9
ART 16. Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	p. 10
ART 17. Consiglio Direttivo: competenze	p. 10
ART 18. Consiglio Direttivo: cause di decadenza e sostituzione dei membri	p. 11
ART 19. Presidente: poteri e durata in carica	p. 11
ART 20. Organo di controllo	p. 12
ART 21. Organo di revisione	p. 12
ART 22. Responsabilità degli organi sociali	p. 13
TITOLO V – I LIBRI SOCIALI	
ART 23. Libri sociali e registri	p. 13
TITOLO VI – NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE	
ART 24. Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro	p. 14
ART 25. Risorse economiche	p. 14
ART 26. Bilancio d'esercizio	p. 14
TITOLO VII – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE	
ART 27. Scioglimento e devoluzione del patrimonio	p. 14
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI	
ART 28. Clausola compromissoria	p. 15
ART 29. Norme di rinvio	p. 15



Ufficio
Entrate

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

ART 1. Denominazione, sede e durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (di seguito denominato "Codice del Terzo settore") e nel rispetto delle norme del Codice civile, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Coro Brigata Alpina Julia Congedati".

L'Associazione ha sede legale a Prata di Pordenone (PN). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della provincia di Pordenone, ed intende operare anche in ambito nazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia.

L'Associazione ha durata illimitata.

La denominazione associazione di promozione sociale o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione assumerà la denominazione "CORO BRIGATA ALPINA JULIA CONGEDATI APS".

ART 2. Scopi, finalità, attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 lett. d), i) del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

- la diffusione tra la gente della consapevolezza dell'importanza della cultura musicale e corale, con particolare attenzione al patrimonio artistico-culturale alpino e del folklore delle zone geografiche di provenienza degli alpini;
- lo svolgimento di un'attività di supporto tecnico, organizzativo e logistico per la promozione dell'attività suddetta nell'ambito italiano ed estero, anche attraverso l'organizzazione di iniziative idonee;

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promozione e sviluppo l'attività di studio e di ricerca sulla coralità;
- organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi associativi;



- promozione e cura direttamente e/o indirettamente della redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché la pubblicazione e produzione di periodici, notiziari, indagini, ricerche, studi bibliografici, supporti musicali e video;
- stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- di aiuto della nascita di enti o gruppi, che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti;
- predisposizione di centri di documentazione a servizio dei Soci e di istituzioni pubbliche e private.

Potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma, in ogni caso, collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART 3. Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART 4. Associati: tipologia

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che condividono in modo espresso gli scopi di cui all'articolo 2 e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con le loro opere, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.



ART 5. Associati: procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e il nominativo viene riportato nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART 6. Associati: diritti e doveri

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 14, c. 2 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;



- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasferibili e rivalutabili.

ART 7. Associati: cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- d) recesso volontario. Ciascun associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- e) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- f) decesso.

L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III NORME SUL VOLONTARIATO

ART 8. Volontari e attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività nei confronti dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART 9. Volontari e persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ART 10. Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART 11. Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. In fase di convocazione dell'assemblea, verrà



comunicato il numero massimo di deleghe che un associato potrà avere. Se i soci saranno superiori a 500, si potranno attribuire fino a cinque deleghe; se i soci saranno inferiori a 500, si potranno attribuire fino ad un massimo di tre deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, e-mail o altro canale ufficiale dell'associazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART 12. Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;



- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART 13. Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART 14. Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART 15. Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 9 (nove) a 21 (ventuno), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.



Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

ART 16. Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera, e-mail o altro canale ufficiale dell'associazione, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione indicandone il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART 17. Consiglio Direttivo: competenze

Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;



- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART 18. Consiglio Direttivo: cause di decadenza e sostituzione dei membri

La carica di Consigliere si perde per:

- n) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- o) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- p) sopraggiunte cause incompatibilità, di cui all'art. 15, c. 2, del presente Statuto;
- q) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART 19. Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;



d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART 20. Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili e devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART 21. Organo di revisione

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART 22. Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V

I LIBRI SOCIALI

ART 23. Libri sociali e registri

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



TITOLO VI

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

ART 24. Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART 25. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART 26. Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati, dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione redige il bilancio sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART 27. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.



L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART 28. Clausola compromissoria

In caso di controversia tra l'Associazione – e/o i suoi organi – e gli Associati, comunque su questioni attinenti all'applicazione dello Statuto / Regolamento, verrà preliminarmente tentata la conciliazione avanti ad un Organismo di mediazione presente sul territorio ove ha sede l'Associazione.

ART 29. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Verona, 12 aprile 2022

Firma Presidente
Andrea Tomiozzo